

**CONSUMER LAW & LITIGATION BRIEFING****n. 22 del 21 giugno 2022**

---

**OLTRE IL GIUDICATO: LA CORTE DI GIUSTIZIA SULLE  
CLAUSOLE ABUSIVE NEI CONTRATTI CON I CONSUMATORI**

---

*di Federica Cinquetti e Francesca Carucci*

(I)	Premessa.....	1
(II)	Le pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia.....	3
(III)	Conclusioni .....	5

**(I) Premessa**

Con sentenze del 17 maggio 2022 n. 394, 395, 396 e 397 la Corte di Giustizia, pronunciandosi su una serie di questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente "le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori", presentate rispettivamente dai giudici spagnoli<sup>1</sup>, italiani<sup>2</sup> e rumeni<sup>3</sup>, ha sostanzialmente introdotto una nuova e rivoluzionaria interpretazione della Direttiva suddetta, di fatto, ampliando considerevolmente la tutela offerta da quest'ultima ai consumatori nell'ipotesi di sottoscrizione di clausole contrattuali vessatorie.

Prima di analizzare, per quanto ivi interessa, le summenzionate decisioni - per meglio individuare e comprendere il tenore delle medesime - pare opportuno tenere a mente l'assunto che i contratti tra professionista e consumatore si qualificano da sempre come rapporti asimmetrici,

---

<sup>1</sup> Ibercaja Banco C-600/2019 sentenza n. 394/2022, Unicaja Banco C-869/2019 sentenza n. 397/2022.

<sup>2</sup> SPV Project 1503 C-693/2019 e C-831/2019 sentenza n. 395/2022.

<sup>3</sup> Impuls Leasing România C-725/2019 sentenza n. 396/2022.

caratterizzati da parti aventi una diversa forza negoziale. Per tale ragione la normativa comunitaria, sin dall'introduzione della direttiva *de quo*, si è occupata di tutelare il consumatore nelle ipotesi in cui una clausola contrattuale si dimostri vessatoria nei suoi confronti determinando un notevole squilibrio fra le parti. Ed è in quest'ottica di massima tutela del consumatore, che si collocano le recenti decisioni della Corte di giustizia.

Nello specifico, due sono le disposizioni della direttiva oggetto di recente interpretazione da parte della Corte di giustizia:

- a) Art. 6 paragrafo 1: *"Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive"*.
- b) Art. 7 paragrafo 1: *"Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori"*.

Nelle diverse questioni pregiudiziali sottoposte al vaglio della Corte dai giudici dei paesi membri, viene sostanzialmente evidenziato come gli "sbarramenti processuali" propri del diritto/i interno/i, quali la *res judicata*, la decadenza dell'azione risarcitoria ed alcuni principi procedurali sanciti in materia di appello possano pregiudicare l'effettiva applicazione delle norme comunitarie sopra menzionate. Di qui le richieste alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sull'esatta interpretazione ed estensione degli Artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13/CEE, tenuto conto, come detto, che con l'applicazione delle norme processuali di diritto interno la valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali, può essere talora preclusa.

## **(II) Le pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia**

Nello specifico, in relazione alle questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli Artt. 6 e 7 della Direttiva *de quo* sottoposta dal Giudice del Tribunale di Milano, la Corte di Giustizia con sentenza n. 395/2022 si è pronunciata sul rapporto tra il principio dell'autorità di cosa giudicata e il potere del giudice dell'esecuzione di esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola presente in dei contratti posti alla base di un procedimento di ingiunzione.

La controversia in esame verteva su procedimento di esecuzione forzata - sorto in virtù di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo - finalizzato ad ottenere il recupero dei crediti risultanti da dei contratti di finanziamento stipulati fra un istituto finanziario e i consumatori.

Nello specifico, i contratti di finanziamento prevedevano in caso di ritardo del debitore nell'esecuzione dei suoi obblighi, l'applicazione di una clausola penale e di un interesse moratorio. A tale riguardo, il giudice dell'esecuzione, ritenendo che la clausola *de quo* presentasse profili di abusività, ordinava alla società istante di produrli in giudizio e, nella successiva udienza riteneva di essere legittimato a valutare e pronunciarsi sull'abusività della clausola penale e dei correlati interessi.

La società istante eccepiva che l'autorità di cosa giudicata del decreto ingiuntivo ostasse a qualsiasi esame delle clausole dei contratti sulla base dei quali era stato emesso il medesimo decreto.

La summenzionata tesi veniva accolta dal giudice di opposizione all'esecuzione, che affermava come il potere del giudice dell'esecuzione, essendo limitato al mero controllo dell'esistenza del titolo esecutivo, non

poteva dunque estendersi al controllo del «contenuto intrinseco» dello stesso<sup>4</sup>.

Tuttavia, il giudice dell'opposizione statuiva altresì come nel caso di cui è causa, qualora il decreto non fosse stato opposto, *alias* non vi fosse stato modo di prendere espressamente in esame il carattere abusivo delle clausole, tale circostanza determinava una tutela incompleta e insufficiente del consumatore.

Di qui la domanda di pronuncia pregiudiziale sulla compatibilità della normativa processuale italiana ed il contenuto della legislazione comunitaria alla Corte di Giustizia.

I Giudici comunitari chiamati a pronunciarsi in merito hanno ribadito la prevalenza della direttiva in esame sulla normativa nazionale, anche laddove il principio di autorità della cosa giudicata impedisca di fatto qualsivoglia pronuncia sulle clausole contrattuali. Conseguentemente, la Corte di Giustizia ha concluso come nell'ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto (*ergo*, nei casi in cui la questione dell'abusività di una clausola non sia stata "discussa nella sua sede naturale"), l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva del consumatore consenta al giudice dell'esecuzione di valutare, l'eventuale carattere abusivo delle clausole di un contratto.

Simili pronunce sono state rese anche sulle "affini" questioni pregiudiziali sottolineate dai giudici degli altri paesi Europei. E quindi:

La Corte di Giustizia con decisione n. 394/2022 ha rilevato come una normativa nazionale spagnola che non consenta al consumatore, dopo la scadenza del termine per proporre opposizione, di far valere il carattere vessatorio di dette clausole nel medesimo procedimento o in un

---

<sup>4</sup> Cfr. punto 40 della sentenza C-395/2022.

successivo procedimento dichiarativo, si ponga in contrasto con la direttiva *de quo*.

La Corte di Giustizia con la decisione n. 397/2022 ha analizzato il rapporto tra alcuni principi di diritto spagnolo che disciplinano il procedimento di appello, come i principi dispositivo, di congruenza e del divieto di *reformatio in peius*, e il potere del giudice nazionale di esaminare d'ufficio l'abusività di una clausola.

A tal riguardo, ha ritenuto che i principi procedurali in forza dei quali il giudice adito in appello non può sollevare d'ufficio un motivo attinente alla violazione della direttiva e disporre la restituzione integrale delle somme indebitamente corrisposte dal consumatore si pongano in contrasto con la direttiva.

Infine, la Corte con sentenza n. 396/2022 si è interrogata sul potere del giudice rumeno di esaminare d'ufficio il carattere vessatorio delle clausole di un titolo esecutivo quando sia investito di un'opposizione all'esecuzione di tale titolo, di fatto, consentendolo.

### **(III) Conclusioni**

Le Sentenze in esame destano non poche perplessità.

Se da un lato le pronunce della Corte di Giustizia costituiscono un importante traguardo nell'ottica di una più ampia tutela consumeristica, in ogni caso, "intervenire", esemplificativamente, sulla *res giudicata* significa creare incertezze sulla conclusione del processo nonché, in virtù di un *favor consumatoris* portato allo stremo, supplire a eventuali dimenticanze difensive (i.e. mancata proposizione delle eccezioni nei termini prescritti) consentendo di sollevare l'eccezione di abusività della clausola (eccezione propriamente di merito) in una sede, il giudizio di esecuzione del tutto inadeguata, con conseguenze paradossali in termini di certezza del diritto.

Non da ultimo si ravvisano delle conseguenze paradossali riscontrando come vi sia il potere del giudice dell'esecuzione di esaminare l'abusività di una clausola ove della medesima non sia "mai stato eccepito" il carattere vessatorio, mentre, di fatto, non vi sia la possibilità di farlo laddove sulla stessa clausola si sia già pronunciato il giudice di merito.

\*\*\*

Per maggiori informazioni sui temi trattati in questo briefing si prega di contattare l'Avv. Federica Cinquetti ([fcinquetti@3dlegal.it](mailto:fcinquetti@3dlegal.it)).